

Gli **approfondimenti** di **Publika**

Approfondimento n. 96 – 12 gennaio 2023

I PRIMI PARERI ARAN SUL NUOVO CCNL DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI DEL 16 NOVEMBRE 2022

Di Salvatore Cicala

È in preparazione la **nuova edizione** del volume

**RACCOLTA INTEGRATA
DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI**

Informazioni e pre-ordini: editoria@publika.it



I PRIMI PARERI ARAN SUL NUOVO CCNL DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI DEL 16 NOVEMBRE 2022

Di Salvatore Cicala

Introduzione

Le novità della tornata contrattuale del comparto delle Funzioni Locali relativa al triennio 2019/2021 sono tante e, in alcuni casi, anche di difficile applicazione e ciò rende ancor più necessario per gli enti locali, piccoli o grandi che siano, avere delle linee guida chiare e autorevoli, al fine di assicurare un'omogenea applicazione degli istituti.

L'impegno dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è di fornire, attraverso l'aggiornamento costante della propria banca dati «orientamenti applicativi», un patrimonio di informazioni a disposizione degli addetti ai lavori.

Sull'importanza delle risposte fornite dall'Agenzia è bene ricordare che spesso tali indirizzi sono fatti propri dagli ispettori della Ragioneria generale dello Stato in visita presso le amministrazioni pubbliche.

Arrivano così, a poche settimane dalla sottoscrizione del CCNL del 16 novembre 2022, le prime indicazioni ufficiali dell'Agenzia sul nuovo contratto.

Ne proponiamo di seguito una breve sintesi.

Progressioni tra le aree	CFL168, CFL 180 e CFL 181
Conservazione del posto di lavoro durante il periodo di prova	CFL171
Incarichi di Elevate qualificazioni (EQ)	CFL169b e CFL 178
Profili professionali per le attività di informazione e comunicazione	CFL 187
Progressioni economiche all'interno delle aree	CFL 182a, CFL 183, CFL 184, CFL 185 e CFL 186
Maggiorazione turno festivo infrasettimanale	CFL 189 e CFL 190
Indennità per specifiche responsabilità	CFL 179
Indennità di condizioni lavoro	CFL 172
Indennità a favore del personale ex categoria A e B.1	CFL 177
Indennità a favore del personale educativo	CFL 176
Indennità di servizio esterno	CFL 191 e CFL192
Fondo delle risorse decentrate	CFL 173, CFL 174 e CFL 175
Tredicesima mensilità	CFL 188

Progressioni tra le aree

(riferimento: articolo 15 del CCNL del 16/11/2022)¹

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Riconoscimento dell'assegno "ad personam" ai dipendenti interni che si sono utilmente collocati in una graduatoria concorsuale indetta dall'ente, senza riserva per gli interni, e che vengono chiamati all'assunzione.	La disposizione trova applicazione solo nel caso di progressioni verticali e <u>non può essere estesa</u> in via analogica al caso prospettato.	CFL168 ²
Adeguamento dell'assegno "ad personam" per le progressioni fatte nel triennio 2019/2021.	L'assegno va aggiornato con i valori a regime della Tabella E del CCNL del 16/11/2022. L'assegno in questione si consolida e <u>non deve essere</u> ulteriormente aggiornato con i successivi contratti.	CFL 180 ³
Regime di assorbimento dell'assegno "ad personam" nel caso di differenziali stipendiali iniziali.	Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo delle risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area. Questo meccanismo trova applicazione anche per i differenziali stipendiali iniziali acquisiti ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lett. b), del CCNL del 16/11/2022, maturati in base alle progressioni economiche orizzontali del previgente sistema.	CFL 181 ⁴

¹ In particolare si legga il comma 3 "Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area".

² <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7604-funzioni-locali-sistema-di-classificazione/13248-cfl168.html>

³ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7806-funzioni-locali-incrementi-stipendiali/13383-cfl180.html>

⁴ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7806-funzioni-locali-incrementi-stipendiali/13385-cfl181.html>

Conservazione del posto di lavoro durante il periodo di prova

(riferimento: articolo 25 del CCNL del 16/11/2022)⁵

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
<p>Individuazione dell'ente a cui far valere il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso di dimissioni durante il periodo di prova in più enti.</p>	<p>La tutela della conservazione del posto può essere vantata nei confronti dell'ente di appartenenza dal dipendente vincitore presso una seconda amministrazione pubblica, solo limitatamente alla durata del periodo di prova stabilito presso quest'ultima.</p> <p>Qualora il lavoratore abbia risolto, con formali dimissioni presentate durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro presso la seconda amministrazione a seguito di vincita di concorso presso un terzo ente, lo stesso non potrà conservare il diritto presso l'ente di provenienza ma, diversamente, potrà avvalersi della tutela solo nei confronti del secondo ente.</p> <p>La tutela verso il primo ente di appartenenza (A) potrà essere garantita nel solo caso in cui il lavoratore in questione, prima di accettare la presa in servizio nel terzo ente (C), abbia chiesto di rientrare in servizio presso il predetto ente originario, recedendo dal rapporto di lavoro con il secondo ente (B).</p> <p>Solo dopo il rientro nel primo ente, il dipendente in questione potrebbe accettare la presa in servizio nel terzo ente, vedendosi garantita la tutela del periodo di prova.</p>	<p>CFL171⁶</p>

⁵ In particolare si legga il comma 10 "Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza".

⁶ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7632-funzioni-locali-costituzione-del-rapporto-di-lavoro/13256-cfl171.html>

Incarichi di Elevata Qualificazione

(riferimento: articoli 17 e 20 del CCNL del 16/11/2022)⁷

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Inclusione dei compensi derivanti dall'applicazione delle previsioni contenute nel decreto legge n. 98/2011 (c.d. "piani di razionalizzazione") nel concetto di "specifiche disposizioni di legge" ai fini dei compensi aggiuntivi aspettati agli incaricati di EQ.	Seppur non espressamente contemplati nell'elencazione fornita dal contratto rientrano a pieno titolo nella casistica dei "compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizioni di legge", pertanto, possono essere erogati sia ai titolari di posizione organizzativa (sino al 31 marzo 2023) sia al personale con incarico di EQ (dal 1° aprile 2023), in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.	CFL171 ⁸
Adeguamento della retribuzione di posizione al nuovo valore massimo (18.000 euro annui lordi).	La retribuzione di posizione degli incaricati di posizione organizzativa conferiti <i>ante</i> 1/4/2023, secondo la previgente disciplina, proseguono sino a naturale scadenza (articolo 13, comma 3, del nuovo CCNL) e <u>non deve</u> essere riparametrata automaticamente in funzione del nuovo valore massimo previsto.	CFL 178 ⁹

Profili professionali per le attività di informazione e comunicazione

(riferimento: articolo 18 bis del CCNL del 21/05/2018)

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Vigenza della disciplina dei profili professionali per le attività di informazione e comunicazione, introdotta con il CCNL del 21/5/2018.	Dal combinato disposto degli artt. 2, comma 8, e 21 del CCNL del 16/11/2022 si evince chiaramente che l'art. 18 bis del CCNL del 21/5/2018 è ancora pienamente in vigore, in quanto non espressamente disapplicato o sostituito da successive disposizioni.	CFL 187 ¹⁰

⁷ In particolare si legga:

– Articolo 17, comma 2 "L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle 27 responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento".

– Articolo 20, comma 10 "Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza".

⁸ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7632-funzioni-locali-costituzione-del-rapporto-di-lavoro/13256-cfl171.html>

⁹ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7565-funzioni-locali-nuova-disciplina-delle-posizioni-organizzative/13357-cfl178.html>

¹⁰ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7573-funzioni-locali-profili-professionali-per-le-attivitadi-informazione-e-comunicazione/13399-cfl187.html>

Progressioni economiche all'interno delle aree
(riferimento: articolo 14 del CCNL del 16/11/2022)¹¹

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Differenziali stipendiali per la polizia locale.	La locuzione " <i>connesse al maggior grado rivestito</i> ", prevista dalla dall'articolo 96 del CCNL del 16/11/2022 per il riconoscimento del differenziale stipendiale maggiorato spettante al personale della polizia locale inquadrato nell'area degli istruttori, è da intendersi che il grado cui accede il diritto alla percezione dell'emolumento in parola sia solo quello più elevato, attribuito con atti formali, secondo la catena gerarchica prevista nell'ordinamento del singolo ente.	CFL 182a ¹²
Requisiti previsti per la partecipazione alle procedure selettive.	Ai fini della verifica del requisito previsto al comma 2, lettera a) dell'articolo 14 del CCNL del 16/11/2022 (" <i>possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica</i> ") si deve tenere conto anche delle progressioni economiche effettuate in virtù del contratto previgente.	CFL 184 ¹³
Decorrenza delle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche in relazione all'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.	Le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo contratto), ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale.	CFL 185 ¹⁴
	A differenza di quanto previsto nella previgente formulazione della clausola contrattuale (articolo 16, comma 7, del CCNL del 21 maggio 2018), la decorrenza di attribuzione della progressione economica non può che essere il 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo	CFL 183 ¹⁵
Numero massimo dei differenziali stipendiali attribuibili.	Il numero massimo di differenziali indicato nella Tabella A del CCNL del 16/11/2022 va inteso come numero massimo di progressioni economiche acquisibili dal dipendente durante tutto il periodo	CFL 186 ¹⁶

¹¹ In particolare si legga l'articolo 30, comma 5, lettera d) "".

¹² <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7638-funzioni-locali-progressioni-economiche-orizzontali/13387-cfl182a.html>

¹³ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7638-funzioni-locali-progressioni-economiche-orizzontali/13393-cfl184.html>

¹⁴ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7638-funzioni-locali-progressioni-economiche-orizzontali/13395-cfl185.html>

¹⁵ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7638-funzioni-locali-progressioni-economiche-orizzontali/13391-cfl183.html>

¹⁶ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7638-funzioni-locali-progressioni-economiche-orizzontali/13397-cfl186.html>

	in cui permanga l'inquadramento nell'Area. Pertanto, il trasferimento per mobilità volontaria ad altro ente o amministrazione non azzerà il contatore dei differenziali stipendiali.	
--	--	--

Maggiorazione turno festivo infrasettimanale

(riferimento: articolo 7 e 30 del CCNL del 16/11/2022)¹⁷

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Decorrenza della disposizione.	La disciplina è applicabile dal 17 novembre 2022 (giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto), senza così produrre alcun effetto retroattivo.	CFL 189 ¹⁸
Decisione in merito alla fruizione del riposo in luogo della maggiorazione.	La disposizione costituisce la regola generale e, solo se la contrattazione integrativa lo preveda, il lavoratore ha la facoltà di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno.	CFL 190 ¹⁹

¹⁷ In particolare si legga l'articolo 30, comma 5, lettera d) ("Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: [...] d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL") e articolo 7, comma 4, lettera ac) ("previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 30, comma 5, lett d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l'onere relativo alla predetta indennità di turno").

¹⁸ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7577-funzioni-locali-orario-di-lavoro/13403-cfl189.html>

¹⁹ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7577-funzioni-locali-orario-di-lavoro/13405-cfl190.html>

Indennità per specifiche responsabilità*(riferimento: articolo 84 del CCNL del 16/11/2022)²⁰*

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Possibilità di essere riconosciuta al personale in relazione allo svolgimento di specifici progetti/obiettivi.	<p>L'indennità per specifiche responsabilità, così come disciplinata dall'articolo 84 del CCNL del 16/11/2022, può essere riconosciuta al personale per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti che richiedano una maggiore responsabilità, attribuita con atto formale, secondo i criteri predeterminati in sede di contrattazione integrativa.</p> <p>Pertanto, non vi sono cause ostative a riconoscere l'indennità in questione al personale di un ente locale (non titolare di posizione organizzativa) per la realizzazione di specifici progetti/obiettivi.</p>	CFL 179 ²¹

Indennità di condizione lavoro*(riferimento: articolo 84-bis del CCNL del 16/11/2022)²²*

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Cumulabilità con altre indennità accessorie.	<p>È stata di eliminare nella disciplina dell'indennità di servizio esterno (contenuta all'articolo 100) l'incumulabilità con l'indennità di condizioni lavoro.</p> <p>Una cumulabilità che è resa possibile solo se lo stesso disagio non venga indennizzato con due o più causali diverse.</p>	CFL 172 ²³

20 In particolare si legga il comma 1 "Per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all'art. 7 comma 4 lett. f) (Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un 103 massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)".

21 <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7633-funzioni-locali-nuova-indennita-per-specifiche-responsabilita/13381-cfl179.html>

22 In particolare si legga il comma 1 "Il valore giornaliero massimo dell'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018 è rideterminato in Euro 15,00".

23 <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7611-funzioni-locali-indennita-condizioni-di-lavoro/13258-cfl172.html>

Indennità a favore del personale nell'ex categorie A e B.1

(riferimento: articolo 70-septies del CCNL del 21 maggio 2018)²⁴

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Permanenza dell'indennità in questione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.	La disposizione non risulta abrogata, pertanto dal 1° aprile 2023 l'indennità in questione (pari 64,56 euro annue lorde) continua ad essere corrisposta, con risorse a carico del bilancio dell'ente.	CFL 177 ²⁵

Indennità a favore del personale educativo, docente ed insegnante

(riferimento: articolo 94 del CCNL del 16 novembre 2022)²⁶

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Imputazione dell'onere del nuovo incremento (pari a euro 200 annui lordi)	Il predetto incremento, che decorre dal 1° aprile 2023, grava interamente sul bilancio dell'ente.	CFL 176 ²⁷

²⁴ In particolare si legga il comma 1 "E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996".

²⁵ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7635-funzioni-locali-altri-compensi-ed-indennita/13353-cfl177.html>

²⁶ In particolare si legga il comma 1 "Nei confronti del personale educativo, docente ed insegnante continuano ad essere riconosciute le indennità professionali di cui all'art. 37, comma 1, lett. c) e d), del CCNL del 6.07.1995, come integrate dall'art. 6 del CCNL 5.10.2001 e all'art 31, comma 7, del CCNL 14.9.2000, secondo la disciplina ivi prevista", comma 2 "Dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all'art. 13, comma 1 (Norma di prima applicazione), le indennità professionali di cui al comma 1, sono incrementate di un importo pari ad euro 200 annui lordi".

²⁷ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7635-funzioni-locali-altri-compensi-ed-indennita/13349-cfl176.html>

Indennità di servizio esterno

(riferimento: articolo 100 del CCNL del 16 novembre 2022)²⁸

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Cumulabilità con l'indennità di condizione di lavoro.	È stata di eliminare nella disciplina dell'indennità di servizio esterno (contenuta all'articolo 100) l'incumulabilità con l'indennità di condizioni lavoro. per evitare di non incorrere in responsabilità erariali, una stessa prestazione non può essere remunerata/indennizzata più volte. Pertanto, i criteri di indennizzo dovranno basarsi su causali diverse.	CFL 192 ²⁹
Finanziamento con i proventi delle violazioni del Codice della strada.	Partendo dall'assunto che il «servizio esterno» è per definizione teso al potenziamento della sicurezza urbana e stradale, si ritiene possibile che tale indennità possa essere finanziata, nell'ambito delle risorse decentrate, con i proventi derivanti dal codice della strada	CFL 191 ³⁰

²⁸ In particolare si legga il comma 3 "L'indennità di cui al presente articolo:

a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30 (Turno) del presente CCNL;

b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;

d) è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi" e il comma 4 "Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del presente CCNL".

²⁹ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7635-funzioni-locali-altri-compensi-ed-indennita/13409-cfl192.html>

³⁰ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7635-funzioni-locali-altri-compensi-ed-indennita/13407-cfl191.html>

Fondo risorse decentrate: costituzione

(riferimento: articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022)³¹

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Calcolo dell'incremento delle 84,50 euro in caso di personale a tempo parziale.	L'importo annuo di € 84,50 deve essere computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l'ente, alla data del 31 dicembre 2018, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.	CFL 173 ³²
Decorrenze e contingente di personale da prendere come base di calcolo per la rideterminazione delle progressioni economiche orizzontali.	L'importo di incremento, a regime, sulle risorse stabili dell'anno 2023 è pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1/1/2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Le unità di personale da indicare al 1° gennaio 2021 non devono tener conto della percentuale di part-time; devono essere incluse le unità di personale "comandati-out" (viceversa, esclusi i "comandati-in"); e sono incluse, inoltre, le persone in aspettativa o in congedo non retribuito o parzialmente retribuito.	CFL 174 ³³
Calcolo dell'incremento previsto dal comma 1-bis in caso di personale a tempo parziale.	Le differenze tra D.3-D.1 e B.3-B.1 vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale (D3 giuridico e B3 giuridico) in servizio al 1° aprile 2023. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time.	CFL 175 ³⁴

31 In particolare si legga i seguenti commi:

- comma 1, lettera b) "1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: [...] b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5";
- comma 1, lettera d) "1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: [...] d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";
- comma 1-bis "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3".

32 <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7571-funzioni-locali-nuovo-fondo-risorse-decentrate/13336-cfl173.html>

33 <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7571-funzioni-locali-nuovo-fondo-risorse-decentrate/13338-cfl174.html>

34 <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7571-funzioni-locali-nuovo-fondo-risorse-decentrate/13339-cfl175.html>

Tredicesima mensilità*(riferimento: articolo 75 del CCNL del 16 novembre 2022)³⁵*

Tematica affrontata	Indicazione fornita dall'ARAN	Orientamento applicativo
Calcolo nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro in corso d'anno (da tempo parziale a tempo pieno) e in caso di progressione verticale in corso d'anno.	Per il dipendente in regime di part time che in corso d'anno è rientrato a tempo pieno, l'importo della tredicesima mensilità deve essere calcolato, in 365esimi, in modo proporzionale in relazione ai due periodi (periodo in part-time e periodo a tempo pieno). Nel caso, invece, di progressione verticale in corso d'anno, l'importo della tredicesima mensilità è pari alla "retribuzione individuale mensile" (articolo 74 comma 2, lett. c) del CCNL del 16/11/2022), spettante al lavoratore nel mese di dicembre.	CFL 188 ³⁶

Disponibili da GENNAIO

Nuove guide e modulistica 2023

per l'applicazione del nuovo CCNL

Modulistica in formato digitale editabile

- COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023
- CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 2019/2021
- SPECIFICHE RESPONSABILITÀ
- PERFORMANCE
- INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
- PROGRESSIONI ORIZZONTALI - DIFFERENZIALI STIPENDIALI
- PROFILI PROFESSIONALI/MANSIONI
- PROGRESSIONI VERTICALI

Maggiori informazioni: <https://www.publika.it/guide-e-modulistica/>

³⁵ In particolare si legga il comma 3 "Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno".

³⁶ <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7635-funzioni-locali-altri-compensi-ed-indennita/13401-cfl188.html>